

UNIREDDITO 2004 U.L.

**CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO
CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE
DI UN FONDO INTERNO ASSICURATIVO
E CON VALORE DI RIMBORSO MINIMO A SCADENZA**



Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano – Tel. 02.2775.1 – Fax 02.2775.204

Capitale Sociale Euro 196.380.291,36 (i.v.) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18240 del 28/07/1989 (Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/1989) – R.E.A. di Milano n. 1284961 – Codice Fiscale, iscrizione al registro delle Imprese di Milano e Partita IVA n. 09269930153.

La Società ha sede legale e sociale in Italia – Viale Abruzzi, 94 – 20131 Milano

COMPAGNIA DEL GRUPPO  AVIVA

Gentile Cliente,

ci complimentiamo con Lei per aver scelto **UNIREDDITO 2004 U.L.** – CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO con capitale espresso in quote di un Fondo Interno Assicurativo e con valore di rimborso minimo a scadenza.

UNIREDDITO 2004 U.L. abbina i vantaggi tipici delle assicurazioni ad un profilo finanziario dinamico, offrendole l'opportunità di un flusso periodico di reddito, mantenendo la totale protezione del capitale.

Con tale prodotto, dedicato esclusivamente ai clienti di **UniCredit Banca S.p.A.**, Lei avrà a disposizione la consolidata esperienza nel settore di:

- UNICREDIT ASSICURA, Società controllata al 100% da UniCredit Banca S.p.A.
- COMMERCIAL UNION VITA, Compagnia di Assicurazione partecipata da UniCredit Banca S.p.A. e dal Gruppo AVIVA

Nel presente Testo Contrattuale potrà trovare tutte le informazioni relative al Suo contratto.

UniCredit Banca S.p.A. è comunque sin da ora a Sua disposizione per tutti i chiarimenti o le ulteriori informazioni di cui avrà bisogno.

Potrà, inoltre, far sempre riferimento ad UNICREDIT ASSICURA (tel. 02.39326001) e a COMMERCIAL UNION VITA (tel. 02.27751).

Con i migliori saluti.

UNICREDIT ASSICURA S.R.L.

SOMMARIO

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO	6
I TERMINI PIÙ USATI	7
ASPETTI LEGALI	8
NOTA INFORMATIVA	9
NORME CONTRATTUALI	18
• Condizioni di Assicurazione (Tariffa UD4)	18
• Regolamento del Fondo Interno Assicurativo CU R2	24

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da COMMERCIAL UNION VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella Proposta-Certificato - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, CIRT, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria;

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. - Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

MODALITA' D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e

gratuitamente richiedendolo a:

COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474
– email privacy_vita@avivaitalia.it

Il Direttore Generale è responsabile del trattamento dei dati personali.

* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

GUIDA ALL'USO DEL SUO CONTRATTO

IL CONTRATTO

Conservi con cura questo Testo Contrattuale **UNIREDDITO 2004 U.L. – CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A PREMIO UNICO** con capitale espresso in quote di un Fondo Interno Assicurativo e con valore di rimborso minimo a scadenza, la *Proposta*, documento che attesta la Sua adesione al Contratto e con la quale si dà corso alla Sua posizione assicurativa e la *Lettera di Conferma*, che riceverà dalla Commercial Union Vita S.p.A., nella quale è indicato il numero definitivo di Polizza a cui dovrà fare sempre riferimento e dove sono illustrate le diverse informazioni inerenti al Suo Contratto.

Nel presente Testo Contrattuale sono indicate le Condizioni che regolano la vita del Suo Contratto, in particolare:

- la **NOTA INFORMATIVA**, che illustra le principali caratteristiche del Suo Contratto e descrive gli aspetti di maggiore rilievo delle Condizioni di Assicurazione e del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo;
- le **NORME CONTRATTUALI**, che comprendono:
 - le **Condizioni di Assicurazione**: si riferiscono in modo specifico al Contratto da Lei sottoscritto, un Contratto di Capitalizzazione a Premio Unico con capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo **CU R2** e con valore di rimborso minimo a scadenza. Il Fondo Interno Assicurativo CU R2 è stato predisposto dalla Società per il presente Contratto (Tariffa UD4);
 - il **Regolamento del Fondo Interno Assicurativo**: stabilisce le modalità di gestione del *Fondo Interno Assicurativo*: **CU R2**.

I TERMINI PIÙ USATI

Società: Compagnia di Assicurazioni - **Commercial Union Vita S.p.A.** - con la quale viene stipulato il Contratto;

Soggetto Incaricato: sportello di UniCredit Banca S.p.A. presso cui è stato stipulato il Contratto;

Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il Contratto e si impegna a pagare il premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Beneficiario: persona, fisica o giuridica, cui spetta il pagamento della prestazione prevista;

Conclusione del Contratto: il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha sottoscritto la Proposta e ha versato il premio pattuito;

Data di decorrenza: data da cui sono operanti le prestazioni del Contratto, in questo caso il martedì della settimana successiva alla data di ricevimento da parte della Società del premio pattuito. Nei martedì in cui - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo;

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto. Il diritto può essere esercitato entro e non oltre 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto;

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è in vigore. La data di scadenza del Contratto è fissata all'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la settima ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto.

Data di scadenza: data in cui ha termine il Contratto ed alla quale viene corrisposto il Capitale a scadenza;

Premio Unico: importo che il Contraente corrisponde alla Società alla data di conclusione del Contratto;

Premio investito: importo che viene investito nel Fondo Interno Assicurativo pari al premio unico versato al netto del caricamento applicato (in funzione dell'importo del premio versato);

Capitale alla scadenza: importo corrisposto dalla Società al Beneficiario alla scadenza del Contratto;

Valore di rimborso minimo a scadenza: è il valore minimo che viene rimborsato alla scadenza. Tale valore di rimborso, prestato dalla Società, non potrà essere inferiore al 113% del maggior valore unitario delle quote del mese di calendario in cui cade la data di decorrenza del Contratto moltiplicato per il numero delle quote possedute alla data di scadenza del Contratto stesso;

Valore di riscatto programmato: prestazione corrisposta alle prime 6 ricorrenze annue pari al 2% del premio unico versato;

Quote: units del Fondo Interno Assicurativo nel quale viene investito al netto del caricamento il premio unico versato dal Contraente;

Valore unitario delle quote: è il valore di mercato delle quote, riferito al Fondo Interno Assicurativo, pubblicato sui principali quotidiani nazionali;

Controvalore delle quote: capitale, ottenuto moltiplicando il numero delle quote, possedute dal Contraente ad una determinata data, per il loro valore unitario alla stessa data;

Fondo Interno Assicurativo: Fondo - a cui possono partecipare persone fisiche o giuridiche - nel quale viene fatto confluire - convertito in numero di quote - il premio versato dal Contraente;

Riscatto (totale o parziale): diritto del Contraente di chiedere la liquidazione di tutto o parte del capitale maturato alla data di richiesta di riscatto. È possibile esercitare tale diritto solo dopo che sia trascorso interamente un anno dalla data di decorrenza del Contratto. Sono previste penalità in caso di riscatto entro i primi quattro anni dalla decorrenza del Contratto;

Valuta: il presente Contratto è stipulato in Euro e pertanto ogni calcolo ed ogni riferimento ad importi monetari avviene esclusivamente con tale valuta.

ASPETTI LEGALI

Impignorabilità ed inalienabilità sono due caratteristiche che contraddistinguono i Contratti di Assicurazione sulla Vita e di Capitalizzazione. Essi sono infatti esenti ai sensi del Codice Civile - fatte salve specifiche disposizioni di Legge - da pignoramento o sequestro (Art. 1923 del Codice Civile).

NOTA INFORMATIVA

PREMESSA

La presente Nota Informativa, di cui si raccomanda l'attenta e integrale lettura prima della sottoscrizione del Contratto, ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di Contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

SEZIONE A – INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETA'

La COMMERCIAL UNION VITA S.p.A. ha sede in Italia, a Milano, in Viale Abruzzi 94 - 20131.

La Società è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale N. 18240 del 28/7/1989 (G.U. n. 186 del 1/8/1989).

SEZIONE B – AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente Nota Informativa descrive un'assicurazione "Unit Linked" in cui l'entità delle somme dovute dalla Società è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.
Informazioni dettagliate sulle caratteristiche del prodotto sono riportate nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.
2. L'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:
 - il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico sistematico**);
 - il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (**rischio di controparte**); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
 - il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (**rischio di interesse**); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
 - **rischio di liquidità**: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
 - la stipulazione del contratto può comportare un **rischio di cambio** per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.
3. Il presente Contratto non consente di consolidare, di anno in anno, i risultati economici conseguiti. Il rischio conseguente alle possibili oscillazioni del valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo nel corso della durata contrattuale rimane dunque a totale carico del Contraente mentre alla scadenza contrattuale è previsto un valore di rimborso minimo a scadenza, prestato dalla Società, come indicato al punto 1.1.2 "PRESTAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO" che segue. Le prestazioni vengono descritte nel dettaglio nella SEZIONE C della presente Nota Informativa.
4. In caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale (riscatto totale), il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore al premio unico corrisposto, come indicato al punto 5.1 "RISCATTO" della SEZIONE C. Non vi è infatti da parte della Società, una garanzia di valore minimo di rimborso in caso di liquidazione nel corso della durata contrattuale, né quindi la certezza di poter recuperare il premio unico corrisposto.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della Proposta.

Il presente Contratto non è di tipo previdenziale (di cui all'art. 9 ter del D. Lgs. 124/93). Le prestazioni collegate al Contratto sono di seguito indicate.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1. PRESTAZIONI ASSICURATE

La Società contro il versamento di un premio unico si impegna a corrispondere sotto forma di capitale una prestazione da erogarsi:

- nel corso di validità del Contratto, come indicato al successivo punto 1.1.1 "PRESTAZIONE NEL CORSO DI VALIDITA'

DEL CONTRATTO”;

- a scadenza del Contratto come indicato al successivo punto 1.1.2 “PRESTAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO”.

1.1 PRESTAZIONI E MODALITÀ DI CALCOLO

1.1.1 PRESTAZIONE NEL CORSO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che la Società corrisponda al Soggetto designato per la prestazione nel corso di validità del Contratto, un riscatto programmato pari al 2% del premio unico versato. Il valore di riscatto programmato viene liquidato per le prime sei ricorrenze annuali del Contratto.

Tale importo è ottenuto disinvestendo un numero di quote del Fondo Interno Assicurativo determinato in base al valore unitario delle stesse dell'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annuale del Contratto. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il pagamento del valore di riscatto programmato avverrà entro il 15° giorno lavorativo successivo all'ultimo martedì del mese di riferimento.

Dopo il pagamento del valore di riscatto programmato, il numero delle quote possedute dal Contraente diminuirà del numero di quote da disinvestire calcolato come sopra descritto.

Il valore di rimborso programmato non verrà pagato nel caso in cui:

- il Contraente non possieda il numero di quote necessario da disinvestire;
- il Contraente abbia richiesto il riscatto totale di cui al punto 5.1 “RISCATTO” entro la fine della settimana precedente l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

La Società riconoscerà al Soggetto designato per la prestazione in corso di validità del Contratto, il valore di riscatto programmato al netto di una commissione pari a 10,00 Euro, come indicato al punto 3.1 “SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO” che segue ed al netto delle imposte previste dalla Legge.

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, entro e non oltre il 30° giorno che precede l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

L'interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, avrà effetto già nel corso dell'anno a cui la prestazione si riferisce; una volta richiesta tale interruzione il Contraente non ha più la possibilità di modificare la propria decisione, l'interruzione della prestazione risulta essere irrevocabile anche per gli anni seguenti.

Il Contraente per esercitare il diritto di interruzione deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano*

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

1.1.2 PRESTAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, la corresponsione, ai Beneficiari designati alla scadenza del contratto, di un valore di rimborso a scadenza uguale al maggior valore tra:

- il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute alla data di scadenza per il valore unitario delle stesse alla medesima data ovvero l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la settima ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto;
- il valore di rimborso minimo a scadenza pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute alla data di scadenza per il 113% del maggior valore unitario delle quote del mese di calendario in cui cade la data di decorrenza del Contratto.

A tale capitale liquidato a scadenza verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo **CU R2** viene determinato settimanalmente e si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo riferito a ogni martedì per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo. Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene determinato settimanalmente dalla Società, al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo come indicato all'Art. 5 “SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO” del Regolamento

del Fondo Interno Assicurativo, e pubblicato sul quotidiano “IL SOLE 24 ORE”.

Il valore di rimborso minimo a scadenza viene garantito dalla Società.

1.2 FONDO INTERNO ASSICURATIVO A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce un portafoglio di strumenti finanziari e di altre attività finanziarie denominato Fondo Interno Assicurativo **CU R2**.

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso, avendo come obiettivo minimo di raggiungere il livello del valore di rimborso minimo previsto alla scadenza del Contratto.

Il grado di rischio del Fondo Interno Assicurativo dipende in larga misura dalla composizione del portafoglio dello stesso e, in particolare, dalle oscillazioni che si registrano nel valore unitario delle quote degli OICR in cui sono eventualmente investite le disponibilità allocate nel Fondo Interno Assicurativo, nonché dall'eventuale rischio di cambio.

Il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo è medio-basso.

Il Fondo Interno Assicurativo è composto da strumenti finanziari e altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, tra cui quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

Gli investimenti verranno scelti in funzione dello scopo del Fondo e del profilo di rischio di cui sopra e la loro ripartizione sarà effettuata in base all'asset allocation indicata al successivo punto 1.2.1 “CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO”.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono il Fondo Interno Assicurativo si distinguono per finalità, composizione e profilo di rischio.

La gestione degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio, sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, verrà delegata ad un operatore qualificato, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito ed è disciplinato da uno specifico Regolamento riportato nelle Norme Contrattuali.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi Interni Assicurativi aventi analoghe caratteristiche.

1.2.1 CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il Fondo Interno Assicurativo **CU R2** ha le seguenti caratteristiche:

- **Finalità:** realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori del Contratto con l'obiettivo di raggiungere almeno il livello del valore di rimborso minimo previsto alla scadenza del Contratto;
- **Destinatari:** persone fisiche o giuridiche che hanno una media-bassa propensione al rischio.
- **Composizione:** la ripartizione del capitale investito è la seguente:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	20%

- **Rischio di cambio:** gli OICR sono denominati in Euro e possono investire in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro. Nessun OICR prevede l'obbligo della copertura del rischio di cambio, pertanto il rischio di cambio può influenzare il rendimento del Fondo Interno Assicurativo.
- **Profilo di Rischio:** medio-basso.
- **Volatilità media annua attesa:** 4%
- **Valuta:** Euro.
- **Modalità di valorizzazione delle quote:** il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene determinato

settimanalmente e si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo riferito a ogni martedì per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo. Il patrimonio netto settimanale del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui all’Art. 5 “SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO” del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto settimanale, viene pubblicato sul quotidiano “IL Sole 24 ORE”. La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato settimanalmente dalla Società, utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato riferito ad ogni martedì ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti Turbative dei Mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile. Per “Evento di Turbativa dei Mercati” si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l’esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all’orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all’utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell’investimento.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d’imposta sui Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

La Società gestirà il Fondo Interno Assicurativo in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione ed alla natura delle operazioni.

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

2.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha sottoscritto la Proposta ed ha versato il premio unico pattuito.

2.2 DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui al punto 1 “PRESTAZIONI ASSICURATE” decorrono dal martedì della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio unico pattuito. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera di Conferma, che viene inviata al Contraente.

2.3 PREMIO

L’importo del premio unico viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

Tale importo non può risultare inferiore a 10.000,00 Euro.

Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto.

A seguito del pagamento del premio unico e dell’avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società invierà al Contraente la **Lettera di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l’acquisto.

2.4 MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente,

appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio unico fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

2.5 CONVERSIONE DEL PREMIO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

Ai fini della determinazione del numero di quote, il premio unico versato dal Contraente viene:

- diminuito del caricamento di cui al successivo punto 3.1 "SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO";
- diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, della data di decorrenza.

3. SPESE

3.1 SPESE GRAVANTI SUL CONTRATTO

CARICAMENTO SUL PREMIO

Al premio unico versato dal Contraente, alla data di conclusione del Contratto, viene applicato il seguente caricamento, in funzione dell'importo del premio stesso:

- 1,50% qualora l'importo del premio sia compreso tra Euro 10.000,00 ed Euro 499.999,99;
- 1,00% qualora l'importo del premio sia uguale o superiore ad Euro 500.000,00.

SPESA DI RECESSO

Nel caso in cui il Contraente receda dal Contratto la Società rimborserà al Contraente l'importo calcolato come indicato al successivo punto 6 "DIRITTO DI RECESSO" al netto di una spesa fissa pari a Euro 50,00, trattenuta dalla Società a titolo di spesa di emissione del Contratto.

COMMISSIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO PROGRAMMATO

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto al momento della liquidazione del valore di riscatto programmato la Società trattiene, dal valore di riscatto, a titolo di spese di liquidazione una commissione pari a Euro 10,00.

COMMISSIONE IN CASO DI RISCATTO PARZIALE

In caso di riscatto parziale è prevista una commissione aggiuntiva a carico del Contraente pari a Euro 50,00.

3.2 SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute dalla Società, sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta settimanalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari allo 0,95% su base annua.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. La percentuale massima delle commissioni prelevate annualmente da parte della Società di Gestione (SGR) è pari allo 0,35%. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto totale senza penalità. Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo non è superiore allo 0,25% su base annua. Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali.

4. DURATA

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto nel corso della quale sono operanti le prestazioni.

La data di scadenza del Contratto è fissata l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la settimana ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto.

Il Contratto si scioglie solo nei seguenti casi:

- alla scadenza del Contratto;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di liquidazione del riscatto totale.

5. RISCATTO E PRESTITI

5.1 RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto. In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto, mentre in caso di liquidazione del valore di riscatto parziale il Contratto rimane in vigore per le quote residue, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel periodo in cui è in fase di liquidazione il valore di rimborso programmato – cioè nell'ultima settimana del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto - , il valore di riscatto verrà calcolato al netto del numero delle units che verranno detratte per la liquidazione del valore di rimborso programmato.

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti:

- il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene moltiplicando il valore unitario delle stesse del martedì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di quote alla stessa data. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo;
- l'importo così determinato, denominato valore di riscatto totale, viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno quattro anni dalla data di decorrenza del Contratto.

Nel caso in cui non siano trascorsi interamente quattro anni dalla data di decorrenza, il valore di riscatto si ottiene applicando all'importo sopra definito la penalità di riscatto, determinata in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicata nella seguente tabella:

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI	PENALITÀ DI RISCATTO
entro il 1° anno	riscatto non previsto
nel corso del 2° anno	2,50%
nel corso del 3° anno	1,50%
nel corso del 4° anno	0,50%
dal 5° anno	nessuna penalità

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale.

Il riscatto parziale non può essere richiesto nel mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale e viene concesso a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 2.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro;

Per ogni riscatto parziale richiesto, è prevista una ulteriore commissione di 50,00 Euro a carico del Contraente.

Per qualsiasi informazione relativa al calcolo del valore di riscatto, il Contraente può rivolgersi direttamente alla Commercial Union Vita S.p.A., al numero telefonico 02/27.75.378.

È necessario tener presente che l'interruzione volontaria del Contratto potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici ed il non pieno recupero da parte del Contraente del versamento effettuato. Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore al versamento effettuato per effetto del deprezzamento del valore unitario delle quote e dell'eventuale penalità di riscatto.

Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per il valore di riscatto.

5.2 DECESSO DEL CONTRAENTE

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta o nei modi previsti dalla Legge - gli aventi diritto subentrano nella contraenza del Contratto, negli stessi diritti-obblighi

del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto al precedente punto 5.1 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari. In caso di esercizio della facoltà di riscatto, gli aventi diritto dovranno inviare alla Società la documentazione prevista all'Art. 15 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione, all'importo liquidato verranno applicate le penalità previste per il riscatto.

5.3 PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

6. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dal punto 2.1 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO".

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano*

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del martedì della settimana successiva al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse della data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

7. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

7.1 PAGAMENTI

La Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata allo specifico Art. 15 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

7.2 PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti da qualsiasi contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato l'evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

8. REGIME FISCALE

8.1 IMPOSTA SUI PREMI

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

8.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI

Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita "di risparmio", intendendosi per tali le assicurazioni che prevedono l'investimento dei premi finalizzato alla tutela del risparmio, non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.

8.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizione alla data di redazione della presente Nota, alle somme corrisposte in dipendenza del Contratto viene applicata la seguente tassazione:

- il rendimento finanziario maturato, corrisposto in forma di capitale, in base al D. Lgs. n. 47 del 18/2/2000, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura prevista dall'Art. 7 del D. L. nr. 461 del 21/11/1997 (attualmente 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale da corrispondere e l'ammontare proporzionale dei premi pagati, applicando a tale importo un equalizzatore, vale a dire un elemento di rettifica, finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione annuale per maturazione, calcolato tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, dei tassi di rendimento dei titoli di Stato, nonché della data di pagamento della stessa. In base alla normativa vigente gli elementi di rettifica saranno stabiliti da apposito decreto del Ministro delle Finanze.

8.4 NON PIGNORABILITÀ E NON SEQUESTRABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute in dipendenza del Contratto non sono né pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di Legge.

8.5 DIRITTO PROPRIO DEL BENEFICIARIO

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'Assicurazione.

9. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 108 del D. Leg. 174/1995 al Contratto si applica la legge italiana.

10. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO ED ORGANO COMPETENTE AD ESAMINARLI

10.1 REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

*COMMERCIAL UNION VITA S.P.A.
SERVIZIO RECLAMI
VIALE ABRUZZI 94
20131 MILANO
TELEFAX 02 2775 245
RECLAMI_VITA@AVIVAITALIA.IT*

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In relazione alle controversie inerenti l'entità della somme da corrispondere o l'interpretazione del Contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

10.2 CONTROLLO E DISCIPLINA DEL CONTRATTO

L'ISVAP esercita istituzionalmente la vigilanza sulla gestione tecnica del Ramo V "Operazioni di Capitalizzazione" e quindi anche sulla costituzione e il regolare accantonamento delle Riserve Matematiche, cioè degli investimenti effettuati dalla Società per soddisfare, in qualsiasi momento, le obbligazioni contratte nei confronti dei Contraenti e degli aventi diritto.

L'ISVAP, con sede a Roma in Via del Quirinale, 21 - 00187 è comunque l'organo preposto ad esaminare eventuali reclami.

11. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta alla Società proporre quella da utilizzare.

12. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

12.1 PUBBLICAZIONE DEL VALORE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo **CU R2** viene determinato settimanalmente dalla Società, ai sensi del rispettivo Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "IL Sole 24 ORE".

La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

12.2 COMUNICAZIONI AL CONTRAENTE

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, viene inviata al Contraente una **Lettera di Informazione**, nella quale sono indicati:

- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- il numero delle quote assegnate e il relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.
- il numero delle quote ed il relativo controvalore disinvestito annualmente a fronte del valore di rimborso programmato, ed il corrispondente importo liquidato.

Per periodo di riferimento si intende l'ultima annualità antecedente l'invio della Lettera di Informazione.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente qualunque variazione della sua denominazione sociale, forma giuridica e indirizzo.

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni nelle informazioni di cui alla precedente PARTE C "INFORMAZIONI SUL CONTRATTO", a seguito di modifiche nella normativa applicabile al Contratto, la Società si impegna a fornire tempestivamente al Contraente ogni necessaria precisazione.

La Società, infine, si impegna a comunicare, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

La presente Nota Informativa è stata redatta tenendo conto di quanto disposto nell'articolo 109 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 nr. 174 e nelle Circolari ISVAP nr. 249 del 19 giugno 1995, nr. 403/D del 16 marzo 2000, nr. 474/D del 21 febbraio 2002 e nr. 518/D del 21 novembre 2003.

NORME CONTRATTUALI

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Con il presente Contratto la Società contro il versamento di un premio unico si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati:

- una prestazione nel corso di validità del Contratto, come indicato al successivo punto 1.1 “PRESTAZIONE NEL CORSO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO”;
- una prestazione alla scadenza del Contratto come indicato al successivo punto 1.2 “PRESTAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO”.

1.1 PRESTAZIONE NEL CORSO DI VALIDITA’ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede che la Società corrisponda al Soggetto designato per la prestazione nel corso di validità del Contratto, un riscatto programmato pari al 2% del premio unico versato. Il valore di riscatto programmato viene liquidato per le prime sei ricorrenze annuali del Contratto.

Tale importo è ottenuto disinvestendo un numero di quote del Fondo Interno Assicurativo determinato in base al valore unitario delle stesse dell'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annuale del Contratto. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il pagamento del valore di riscatto programmato avverrà entro il 15° giorno lavorativo successivo all'ultimo martedì del mese di riferimento.

Dopo il pagamento del valore di riscatto programmato, il numero delle quote possedute dal Contraente diminuirà del numero di quote da disinvestire calcolato come sopra descritto.

Il valore di rimborso programmato non verrà pagato nel caso in cui:

- il Contraente non possieda il numero di quote necessario da disinvestire;
- il Contraente abbia richiesto il riscatto totale di cui all'Art. 11 “RISCATTO” entro la fine della settimana precedente l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

La Società riconoscerà al Soggetto designato per la prestazione in corso di validità del Contratto, il valore di riscatto programmato al netto di una commissione pari a 10,00 Euro ed al netto delle imposte previste dalla Legge.

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, entro e non oltre il 30° giorno che precede l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

L'interruzione della prestazione in corso di validità del Contratto, avrà effetto già nel corso dell'anno a cui la prestazione si riferisce; una volta richiesta tale interruzione il Contraente non ha più la possibilità di modificare la propria decisione, l'interruzione della prestazione risulta essere irrevocabile anche per gli anni seguenti.

Il Contraente per esercitare il diritto di interruzione deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta – al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano*

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

1.2 PRESTAZIONE ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto prevede alla scadenza contrattuale, la corresponsione, ai Beneficiari designati alla scadenza, di un valore di rimborso a scadenza uguale al maggior valore tra:

- il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute alla data di scadenza per il valore unitario delle stesse alla medesima data ovvero l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la settimana ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto;
- il valore di rimborso minimo a scadenza pari al controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero delle quote possedute alla data di scadenza per il 113% del maggior valore unitario delle quote del mese di calendario in cui cade la data di decorrenza del Contratto.

A tale capitale liquidato a scadenza verranno applicate le imposte previste dalla Legge.

Il valore di rimborso minimo a scadenza viene garantito dalla Società.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dal Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, dalla Lettera di Conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le Norme di Legge.

Art. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il premio unico pattuito e ha sottoscritto la Proposta.

Art. 4 - DECORRENZA DEL CONTRATTO

Le prestazioni di cui all'Art. 1 "PRESTAZIONI ASSICURATE" decorrono dal martedì della settimana successiva alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio unico pattuito. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera di Conferma, che viene inviata al Contraente.

Art. 5 - PREMIO E MODALITÀ DI VERSAMENTO

L'importo del premio unico viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. Tale importo non può risultare inferiore a 10.000,00 Euro.

Il premio deve essere versato dal Contraente alla Società alla data di conclusione del Contratto.

Il pagamento del premio unico deve essere effettuato mediante procedura di addebito sul conto corrente del Contraente, appoggiato presso il Soggetto Incaricato.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del premio unico fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito.

A seguito del pagamento del premio unico e dell'avvenuta determinazione del capitale espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società invierà al Contraente la **Lettera di Conferma** che contiene le seguenti informazioni:

- il numero di polizza;
- il premio unico corrisposto;
- il premio investito alla data di decorrenza;
- la data di decorrenza del contratto (che coincide con la data a cui il prezzo delle quote si riferisce);
- relativamente al Fondo Interno Assicurativo:
 - il numero delle quote acquistate a fronte del versamento effettuato;
 - il prezzo (valore unitario) al quale è avvenuto l'acquisto.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE

Questo Contratto si distingue dalle forme assicurative tradizionali in quanto il capitale viene espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo.

Ai fini della determinazione del numero di quote, il premio unico versato dal Contraente viene:

- diminuito del caricamento di cui al successivo Art. 10 "CARICAMENTO";
- diviso per il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, della data di decorrenza.

Art. 7 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo viene determinato settimanalmente dalla Società e riferito a ogni martedì ai sensi del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo, pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto 1.2.1 della Nota Informativa "CARATTERISTICHE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme Contrattuali, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 8 - DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del contratto come disciplinato dall'Art. 3 "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" che precede.

Il Contraente per esercitare il diritto di recesso deve inviare alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno - contenente gli elementi identificativi della Proposta - al seguente indirizzo:

*Commercial Union Vita S.p.A.
Viale Abruzzi 94
20131 Milano*

e/o rivolgersi direttamente al Soggetto Incaricato.

La Società, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, rimborserà:

- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società antecedentemente alla data di decorrenza del contratto il premio versato;
- qualora la richiesta di recesso pervenga alla Società dal giorno della data di decorrenza del contratto il premio versato, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote del martedì della settimana successiva al ricevimento, da parte della Società, della comunicazione di recesso ed il valore unitario delle stesse alla data di decorrenza del Contratto, moltiplicato per il numero delle quote acquisite alla data di decorrenza, al netto della spesa di emissione del Contratto, dovuta alla Società, pari a 50,00 Euro. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Art. 9 – DURATA DEL CONTRATTO

Per durata si intende l'arco di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e quella di scadenza del Contratto nel corso della quale sono operanti le prestazioni.

La data di scadenza del Contratto è fissata l'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la settimana ricorrenza annuale della data di decorrenza del Contratto.

Il Contratto si scioglie solo nei seguenti casi:

- alla scadenza del Contratto;
- alla richiesta, da parte del Contraente, di liquidazione del riscatto totale.

Art. 10 – CARICAMENTO

Al premio unico versato dal Contraente viene applicato il seguente caricamento, in funzione dell'importo del premio versato:

IMPORTO DEL PREMIO UNICO	CARICAMENTO IN %
Da Euro 10.000,00 a Euro 499.999,99	1,50%
Da Euro 500.000,00 ed oltre	1,00%

Art. 11 - RISCATTO

Prima della scadenza del Contratto, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto, il Contraente può riscuotere, interamente o parzialmente, il valore di riscatto.

Per esercitare la sua scelta il Contraente deve compilare ed inviare il Modulo di Richiesta di Liquidazione per il tramite del Soggetto Incaricato o inviare una comunicazione scritta alla Società a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale indica la sua decisione di riscattare totalmente o in parte il Contratto.

La Società corrisponde al Contraente il valore di riscatto - parziale o totale - al netto delle imposte previste per Legge.

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto alla Società la quale si impegna a fornire tale informazione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

RISCATTO TOTALE

Nel caso in cui il riscatto totale venga richiesto nel periodo in cui è in fase di liquidazione il valore di rimborso programmato - cioè nell'ultima settimana del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto - , il valore di riscatto verrà calcolato al netto del numero delle units che verranno detratte per la liquidazione del valore di rimborso programmato.

Il valore di riscatto viene calcolato nei termini seguenti:

- a) il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo calcolato moltiplicando il valore unitario delle quote del martedì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di riscatto da parte della Società per il numero di quote alla stessa data. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo;
- b) l'importo così determinato, viene ridotto in base alle penalità di riscatto determinate in funzione dell'epoca in cui viene effettuata la richiesta di riscatto ed indicate nella seguente tabella:

ANNI INTERAMENTE TRASCORSI	PENALITÀ DI RISCATTO
entro il 1° anno	riscatto non previsto
nel corso del 2° anno	2,50%
nel corso del 3° anno	1,50%
nel corso del 4° anno	0,50%
dal 5° anno	nessuna penalità

In caso di riscatto totale si ha l'estinzione anticipata del contratto.

RISCATTO PARZIALE

Al Contraente è data facoltà di chiedere la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale. Il riscatto parziale non può essere richiesto nel mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale, fatto salvo l'addebito di un'ulteriore commissione di 50,00 Euro, a condizione che:

- l'importo lordo riscattato risulti non inferiore a 2.500,00 Euro;
- il controvalore del capitale residuo espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo non risulti inferiore a 2.500,00 Euro;

In caso di riscatto parziale, il Contratto resta in vigore per le quote non riscattate, in riferimento alle quali restano confermate le condizioni previste dal presente Contratto.

ART. 12 - DECESSO DEL CONTRAENTE

In caso di decesso del Contraente - fatta salva l'avvenuta designazione del subentrante, da parte del Contraente stesso nella Proposta o nei modi previsti dalla Legge - gli aventi diritto subentrano nella contraenza del Contratto, negli stessi diritti-obblighi del Contraente deceduto, con piena facoltà di disporre del contratto medesimo, in particolare ove ne ricorrano i presupposti, di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto all'Art. 11 "RISCATTO", oppure proseguire nel contratto stesso fino alla sua naturale scadenza. Avranno facoltà, altresì, di variare il nominativo dei Beneficiari originari.

In caso di esercizio della facoltà di riscatto, gli aventi diritto dovranno inviare alla Società la documentazione prevista al successivo Art. 15 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ", all'importo liquidato verranno applicate le penalità previste per il riscatto medesimo.

Art. 13 - PRESTITI

Il presente Contratto non prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 14 - BENEFICIARI

La designazione dei Beneficiari, fatta dal Contraente e riportata in Proposta, può essere in qualsiasi momento modificata con richiesta scritta del Contraente alla Società, tramite il Soggetto Incaricato, oppure mediante disposizione testamentaria, nei termini previsti dal Codice Civile.

La designazione dei Beneficiari non può essere modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo che, alla scadenza del Contratto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Art. 15 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, - previa compilazione del relativo Modulo di Richiesta di Liquidazione - indirizzate comunque a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi 94, 20131 Milano -;
- inviate a Commercial Union Vita S.p.A., Viale Abruzzi 94, 20131 Milano - a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno -.

Le liquidazioni vengono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria:

- da parte del Soggetto Incaricato;
- da parte della Società.

Tale richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata - distintamente per tipo di richiesta effettuata - dalla seguente documentazione:

IN CASO DI LIQUIDAZIONE DEL VALORE DI RISCATTO PROGRAMMATO

Per il pagamento dell'importo relativo al valore di riscatto programmato, è necessario che il Contraente consegni all'atto della sottoscrizione della Proposta ed indichi sulla stessa, oltre ai dati anagrafici del Soggetto designato a tale scopo, le seguenti informazioni:

- codice fiscale del Soggetto designato;
- coordinate bancarie dove accreditare l'importo (numero di conto corrente bancario, nome dell'Istituto Bancario, con relativi codici CAB ed ABI, intestatario del conto corrente bancario).

La Società provvede alla liquidazione dell'importo relativo al valore di riscatto programmato entro il 15° giorno lavorativo successivo all'ultimo martedì del mese di calendario in cui cade la ricorrenza annua del Contratto.

Nel caso in cui nel corso della durata contrattuale le indicazioni relative al pagamento dovessero essere modificate, sarà cura del Contraente comunicare per iscritto, almeno 60 giorni prima della ricorrenza annua, i nuovi estremi per la liquidazione che la Società dovrà utilizzare.

Qualora queste informazioni non fossero tempestivamente comunicate, e per tale motivo la liquidazione non andasse a buon fine, l'importo relativo al valore di riscatto programmato viene tenuto a disposizione dalla Società, fino al ricevimento della suddetta comunicazione. La liquidazione in questo caso verrà effettuata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione contenente le nuove coordinate bancarie.

IN CASO DI LIQUIDAZIONE A SCADENZA

- per ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire, sarà sufficiente compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione, fornito dal Soggetto Incaricato, e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente appurate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, ciascuno dei Beneficiari designati o dei tutori, qualora essi siano minorenni o privi di capacità di agire, dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dai Beneficiari a scadenza con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il tutore degli eventuali Beneficiari minori o privi di capacità di agire, a riscuotere la somma dovuta, con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento; il decreto può essere consegnato anche in copia autenticata;

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE

- il Contraente dovrà compilare il Modulo di Richiesta di Liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, il Contraente dovrà inviare alla Società anche la seguente documentazione:
 - copia di un valido documento di identità;
 - copia del codice fiscale;
 - dichiarazione sottoscritta dal Contraente con indicato il numero di conto corrente bancario, Istituto Bancario, intestatario del conto corrente bancario, codice C.A.B. ed A.B.I.;
- nel caso di richiesta di riscatto parziale la modalità di richiesta è la medesima del riscatto totale; il Contraente dovrà comunque indicare l'importo che intende riscattare nel Modulo di Richiesta di Liquidazione. Solo in caso di invio della richiesta di riscatto parziale a mezzo posta, tale indicazione dovrà essere inviata unitamente alla documentazione indicata in caso di riscatto totale;

IN CASO DI DECESSO DEL CONTRAENTE

- gli aventi diritto che subentrano nella contraenza del Contratto dovranno compilare il Modulo di Cambio di Contraenza fornito dal Soggetto Incaricato;
- certificato di morte del Contraente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- *se il Contraente NON ha lasciato testamento*: **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** in cui risulti che egli non ha lasciato testamento e nel quale siano indicati i suoi eredi legittimi, la loro età e capacità di agire;
- *se il Contraente HA lasciato testamento*: verbale di pubblicazione o copia autenticata del testamento stesso ed **atto di notorietà** ovvero **dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio** nel quale sono indicati i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire ed in cui risulti che il testamento in questione è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato;
- nel caso in cui gli aventi diritto vogliano esercitare il diritto di riscatto dovranno fornire i documenti indicati al precedente punto "IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE E PARZIALE" oltre ai sopraindicati documenti.

La Società si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Nel caso in cui non venga fornito il numero di conto corrente bancario dei soggetti aventi diritto alla liquidazione, ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso il Soggetto Incaricato.

Art. 16 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le prestazioni assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società, dietro raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal Contraente, ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto.

Nel caso di vincolo, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, richiedono l'assenso scritto del vincolatario. Nel caso di pegno, l'operazione di riscatto, ed in generale l'operazione di liquidazione e di variazione contrattuale, devono essere richieste dal creditore pignoratizio, che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente.

Art. 17 - TITOLARITÀ DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Fermo restando che il premio unico versato dal Contraente, al netto del caricamento, è investito, convertito in numero di quote, nel Fondo Interno Assicurativo, resta inteso che la titolarità del Fondo Interno Assicurativo rimane di proprietà della Società.

Art. 18 - IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico del Contraente, o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 19 - DUPLICATO DELLA PROPOSTA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'esemplare della Proposta del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

Art. 20 - TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 21 - ARROTONDAMENTO

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che la Società farà al Contraente ed ai Beneficiari sono indicati con due decimali. L'arrotondamento della seconda cifra avviene con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO CU R2

Art. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

La Società ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari raggruppati nel Fondo Interno Assicurativo, denominato **CU R2**.

Il patrimonio del Fondo Interno Assicurativo costituisce patrimonio separato rispetto al patrimonio della Società ed a quello di ogni altro Fondo Interno Assicurativo dalla stessa gestito.

La Società, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente e nel rispetto dei criteri e dei profili di investimento scelti dal Contraente all'atto della stipula del Contratto, potrà procedere alla fusione del presente Fondo Interno Assicurativo con altri Fondi aventi analoghe caratteristiche.

Il valore del patrimonio del Fondo Interno Assicurativo non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dalla Società per le assicurazioni sulla vita, le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno Assicurativo è l'Euro.

Art. 2 - SCOPO, CARATTERISTICHE E PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Lo scopo del Fondo Interno Assicurativo è di realizzare l'incremento delle somme conferite dai sottoscrittori di un Contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso con l'obiettivo minimo di raggiungere il livello del valore di rimborso minimo previsto alla scadenza del Contratto.

I rischi connessi all'investimento nel Fondo Interno Assicurativo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo Interno Assicurativo, nonché dal rischio di cambio per le attività denominate in valute estere.

In particolare, l'investimento nel Fondo Interno Assicurativo è esposto, in misura diversa in relazione ai differenti criteri di investimento propri del Fondo stesso e comunque indirettamente quale effetto della sottoscrizione di quote di OICR, ai seguenti profili di rischio:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dall'emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico sistematico**);
- il **rischio di interesse** tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato;
- il **rischio di controparte** tipico dei titoli di debito, connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- il **rischio di liquidità** correlato all'attitudine di uno strumento finanziario a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore;
- il **rischio di cambio**, per le attività denominate in valute estere diverse dall'Euro.

ART. 3 - TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI

La caratteristica principale del Fondo Interno Assicurativo è quella di investire gli attivi detenuti dalla Società in strumenti finanziari e altre attività finanziarie denominate in qualsiasi valuta e oggetto di transazione sia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali, tra cui quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220, secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Liquidità	0%	100%
Monetario	0%	100%
Obbligazionario	0%	100%
Azionario	0%	20%

Gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio che compongono i Fondi Interni Assicurativi sono stati scelti in base alla loro potenzialità di crescita sul lungo periodo e alla loro solidità finanziaria.

La gestione degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio, sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, verrà delegata ad un operatore qualificato, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefinito dalla Società attraverso un adeguato e sistematico servizio di asset allocation, ferma restando l'esclusiva responsabilità della Società nei confronti dei Contraenti per l'attività di gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Nella gestione potrà essere fatto ricorso all'utilizzo di strumenti derivati, qualora utili a proteggere il valore dell'investimento. L'impiego di tali strumenti finanziari sarà comunque coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno Assicurativo.

Inoltre si prevede la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da Società del gruppo.

Gli eventuali crediti d'imposta su Fondi di diritto italiano, agevolazioni e commissioni retrocesse dai gestori non verranno riconosciute ai Contraenti ma vengono trattenute dalla Società o da terzi.

Art. 4 - PARTECIPANTI AL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Al Fondo Interno Assicurativo possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo Interno Assicurativo stesso.

Art. 5 - SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Le spese a carico del Fondo Interno Assicurativo, trattenute dalla Società sono rappresentate da:

- a) Commissione di gestione applicata dalla Società: viene trattenuta settimanalmente ed incide sulla valorizzazione delle quote del Fondo Interno Assicurativo stesso; è applicata sul patrimonio complessivo del Fondo Interno Assicurativo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo dei punti che seguono, ed è pari allo 0,95% su base annua.
- b) Gli oneri di intermediazione e le spese di negoziazione, amministrazione e custodia delle attività.
- c) Le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote.
- d) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE" del Regolamento del Fondo Interno Assicurativo.
- e) Ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del Fondo.
- f) Commissioni di gestione applicate dalla SGR: sul Fondo Interno Assicurativo gravano indirettamente le spese di gestione e gli oneri propri degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) in cui sono investite le relative disponibilità. La percentuale massima delle commissioni prelevate da parte della Società di Gestione (SGR) è pari allo 0,35% su base annua.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, previa comunicazione al Contraente, la Società potrà rivedere il costo massimo sopra previsto e in questo caso al Contraente è concesso il riscatto totale senza penalità.

Si precisa che la commissione massima applicata dalla Società di Gestione (SGR) alla data di costituzione del Fondo Interno Assicurativo non è superiore allo 0,25% su base annua.

Si precisa altresì che su ciascun OICR possono gravare una serie di oneri ulteriori che riducono il valore unitario delle relative quote quali, ad esempio, le spese di pubblicazione del valore della quota, gli oneri di intermediazione per la compravendita mobiliare, le spese legali e fiscali.

Art. 6 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE E RELATIVA PUBBLICAZIONE

MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE:

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo Interno Assicurativo riferito a ogni martedì per il numero delle quote in cui è ripartito alla stessa data il Fondo Interno Assicurativo. Qualora - per qualunque ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo, la Società considererà, il valore unitario delle quote del primo giorno di Borsa aperta successivo.

Il patrimonio netto settimanale del Fondo Interno Assicurativo viene determinato in base alla valorizzazione – a valori correnti di mercato – di tutte le attività di pertinenza del Fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del Fondo di cui al precedente Art. 5 "SPESE GRAVANTI SUL FONDO INTERNO ASSICURATIVO".

Il valore unitario delle quote, quale risulta dal prospetto settimanale, viene pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale indicato al punto 1.2.1 della Nota Informativa "Caratteristiche del Fondo Interno Assicurativo". La Società si riserva, previo avviso al Contraente, di modificare il giornale su cui è pubblicato il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo sopra indicato è determinato settimanalmente dalla Società utilizzando per la valorizzazione delle attività di pertinenza del Fondo medesimo il prezzo di mercato riferito ad ogni martedì ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse valori nazionali ed internazionali. I prezzi utilizzati sono i prezzi di chiusura desunti dal Listino Ufficiale delle Borse valori nazionali ed internazionali.

Nel caso in cui sopravvengano eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati tali da comportare la sospensione, eliminazione o mancata rilevazione del valore di mercato degli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo la quotazione viene rinviata fino a quando la quotazione degli stessi si renda nuovamente disponibile.

Per "Evento di Turbativa dei Mercati" si intende, con riferimento agli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio sottostanti il Fondo Interno Assicurativo, l'esistenza di una sospensione o limitazione alle contrattazioni sul corrispondente Mercato Borsistico di Riferimento. Per completezza, resta inteso che una limitazione all'orario normale di contrattazione annunciata dal Mercato Borsistico di Riferimento, non costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati, al contrario, una limitazione alle contrattazioni dovuta ad una fluttuazione dei prezzi che eccede i livelli permessi dalle autorità competenti costituirà un Evento di Turbativa dei Mercati.

Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo è convenzionalmente fissato ad Euro 5.

Art. 7 - REVISIONE CONTABILE

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Società redige il rendiconto della gestione del Fondo Interno Assicurativo.

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Fondo Interno Assicurativo è sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del Decr. Leg. 58/1998, e successive modificazioni che attesta la rispondenza del Fondo Interno Assicurativo al presente Regolamento e verifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti, sulla base delle Riserve Matematiche, ed il valore unitario delle quote.

Il rendiconto della gestione, insieme alla relazione di revisione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente presso la sede della Società dal primo aprile di ciascun anno con riferimento all'esercizio precedente.

Art. 8 - MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il presente Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente. In ogni caso tali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Contraenti.

Agenzia di Assicurazione



UniCredit Assicura S.r.l. – Sede Legale 20158 Milano – Bodio Center, Viale Bodio, 29 - Tel. 02.332214.1 – Fax 02.39314272
Capitale Sociale Euro 100.000 versato – Codice fiscale e Partita IVA 12292500159 – R.E.A. di Milano n. 1544176
Registro Imprese di Milano n. 317134/97
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UniCredito Italiano SpA